COMMISSIONE IX

LAVORI PUBBLICI

LXXIX.

SEDUTA DI VENERDÌ 14 SETTEMBRE 1962

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE ALESSANDRINI

INDICE

PAG.

Congedi:

PRESIDENTE 893

Comunicazioni del Presidente:

PRESIDENTE 893

Comunicazioni del Ministro dei lavori pubblici:

PRESIDENTE 893, 894
SULLO, *Ministro dei lavori pubblici*. 893, 894, 895
AMENDOLA PIETRO 894
CACCIATORE 894
GRIFONE. 894, 895

Disegno di legge (*Discussione e rinvio*):

Provvedimenti per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962. (*Urgenza*). (4106). 895

PRESIDENTE 895, 897, 899, 900, 901
PREZIOSI OLINDO. . . . 895, 897, 899, 901
SULLO, *Ministro dei lavori pubblici*. . . 895
LOMBARDI GIOVANNI, *Relatore* . . . 895, 899
VETRONE 900
PREZIOSI COSTANTINO 900, 901
PAPA 901
AMENDOLA PIETRO 901

La seduta comincia alle 9,55.

CIBOTTO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Congedi.

PRESIDENTE. Comunico che sono in congedo i deputati Biagioni, Romita, Secreto e Terragni.

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che i deputati Vetrone, Preziosi Costantino, Preziosi Olindo e Cacciatore sostituiscono rispettivamente i deputati Baroni, Zappa, Bonino e Pigni.

Comunico altresì che partecipa alla riunione, senza voto deliberativo, a norma dell'articolo 40 del Regolamento, il deputato Helfer.

Comunicazioni del Ministro dei lavori pubblici.

PRESIDENTE. Il Ministro dei lavori pubblici, onorevole Sullo, ha chiesto la parola. Ne ha facoltà.

SULLO, *Ministro dei lavori pubblici*. Desidero sciogliere la riserva del Governo su alcuni argomenti. Mi sono state chieste alcune statistiche a proposito degli interventi disposti, ai sensi della legge n. 1110, nelle province di Avellino e di Benevento.

Nella provincia di Benevento sono stati effettuati 13768 accertamenti in tutti i comuni da parte del Genio civile; le denunce che erano pervenute erano 12509; tale differenza si spiega col fatto che in molti comuni gli accertamenti sono stati fatti d'ufficio, indipendentemente dalle denunce. Le demolizioni che sono state eseguite sono di 705 edifici sui 13768 e sono stati effettuati 659 puntellamenti; poiché dal punto di vista dell'inabitabilità demolizioni e puntellamenti si equivalgono,

1364 unità immobiliari possono considerarsi definitivamente perdute.

Le riparazioni eseguite di ufficio dal Genio civile in provincia di Benevento sono 192. Il 10 per cento di unità immobiliari è stato quindi totalmente distrutto. Per quanto riguarda la rimanente parte delle percentuali, il Genio civile non è in grado di fornire dati sicuri perché in questa prima fase si è limitato ad attuare le demolizioni ed i puntellamenti e a fare una analisi sommaria di ciò che deve essere riparato, non interessandogli, al momento, la graduatoria delle riparazioni.

Nel complesso, comunque, si può rilevare che il 50 per cento è rappresentato da case o non danneggiate o lievemente danneggiate e l'altro 40 per cento (il dieci per cento è definitivamente perduto) da case gravemente danneggiate, in condizioni o di ampia riparabilità o di irreparabilità. Questo il quadro sommario della situazione.

Le denunzie avanzate dalla provincia di Avellino sono state 24.532. Gli accertamenti proseguono però un po' più lentamente perché vi sono centri più grossi e quindi maggiori difficoltà a visitare le campagne; essi sono stati comunque finora 10.985.

Su 10.985 accertamenti le demolizioni sono state 895 ed i puntellamenti 265; siamo finiti così a 1.160 accertamenti su 10.985. La percentuale delle case da considerare totalmente perdute, senza nessuna possibilità di riparazione, è dunque più o meno identica tra le due province. In senso assoluto gli accertamenti fatti ad Avellino toccano qualche punta inferiore rispetto a quelli della provincia di Benevento.

Le riparazioni operate possono considerarsi quasi nulle, 24 appena, perché pochissimi privati hanno richiesto l'intervento del Genio civile per riparazioni.

Il capitolo delle riparazioni è purtroppo molto delicato perché se si vuole veramente adottare un sistema da tecnica antisismica, la percentuale delle case che possono essere seriamente riparate è piuttosto bassa. Comunque, anche per la provincia di Avellino le grosse cifre sono quelle che vi ho detto prima, e cioè una metà delle abitazioni sono o non lesionate o lesionate in maniera tale da consentire l'abitabilità; l'altra metà è formata da un 10 per cento circa di cui è stata ordinata la demolizione o il puntellamento ed un 35-40 per cento in cui si va dai casi di riparazioni molto seri, a quelli in cui la riparazione non è consigliabile. Ecco il quadro della situazione. Io mi guardo bene...

AMENDOLA PIETRO. Desidero chiedere all'onorevole Ministro se può comunicarci la cifra delle ordinanze di sgombero effettuate dal Genio civile per edifici pericolanti.

SULLO, *Ministro dei lavori pubblici*. La cifra dovrebbe coincidere, perché il Genio civile, là dove ha ritenuto ci fosse pericolo, ha fatto abbattere o puntellare gli edifici. Comunque, mi informerò. Secondo i nostri precisi ordini, dove una casa è stata sgomberata perché inabitabile, si è proceduto a demolizione o a puntellamento, perché un edificio ritenuto inabitabile rappresenta un pericolo per la pubblica incolumità.

CACCIATORE. Desidero ringraziare l'onorevole Ministro delle notizie che ci ha fornito. Avevo richiesto tali notizie ai fini della tabella da allegare alla legge n. 4107 per la classificazione nella prima o seconda categoria dei vari paesi.

PRESIDENTE. Vi è un equivoco; ella si riferisce alla seduta di ieri, mentre l'onorevole Ministro ha fornito quelle notizie in base ad un impegno preso nella seduta dell'altro ieri.

SULLO, *Ministro dei lavori pubblici*. Non abbiamo aggiornato le tabelle perché nella legge per la ricostruzione è stabilito che i comuni che beneficeranno delle disposizioni di legge saranno automaticamente classificati come comuni di zone sismiche di prima o seconda categoria.

Se includessimo i comuni in una tabella per classificarli, elimineremmo gli accertamenti specifici che deve compiere il Consiglio superiore; ci sostituiremmo ad un organo tecnico e ciò non è opportuno.

CACCIATORE. Se mi consente, quella è una norma di carattere generale; ma nella legge non è chiarito se e come un paese colpito deve essere catalogato nella prima o nella seconda categoria.

SULLO, *Ministro dei lavori pubblici*. È chiarito. L'articolo 2 recita infatti: « In deroga alla procedura prevista dall'articolo 2 del regio decreto-legge 22 novembre 1937, n. 2105, i decreti di cui all'articolo precedente stabiliscono per il comune la categoria sismica di appartenenza a tutti gli effetti di legge ».

La tabella sarà completata con l'elenco dei comuni colpiti da questo terremoto che verranno classificati secondo la procedura stabilita dall'articolo 1.

CACCIATORE. Non vedo l'utilità di allegare questa tabella che oltretutto è vecchia, essendo del 1937.

GRIFONE. È in grado, signor ministro, di assicurarci che anche nelle campagne gli accertamenti procedono con una certa intensità?

SULLO, *Ministro dei lavori pubblici.* La attuale fase di accertamento si svolge soprattutto nelle campagne, essendo in gran parte già completata nei centri urbani.

Il Genio civile opera, in questo momento, proprio nelle campagne.

GRIFONE. Ha altri dati oltre quelli che ci ha fornito?

SULLO, *Ministro dei lavori pubblici.* Quali altri dati potrei avere? Quelli che avevo ve li ho comunicati. Ovviamente, potrebbero alla fine risultare o inferiori alla realtà se, come è probabile, molta gente ha atteso la visita di ufficio senza fare la denuncia, o superiori alla realtà se per una semplice lesioncina, o per pura preoccupazione del proprietario, si è richiesto l'intervento del Genio civile. Le denunce ricevute sono comunque, come ho già detto, 12.509 a Benevento e 24.531 ad Avellino.

Discussione del disegno di legge: Provvedimenti per la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962. (4106).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Provvedimenti per la ricostruzione e la rinascita delle zone colpite dal terremoto dell'agosto 1962 ».

Ha chiesto la parola l'onorevole Preziosi Olindo. Ne ha facoltà.

PREZIOSI OLINDO. Sono qui in rappresentanza del gruppo demoitaliano in sostituzione dell'onorevole Bonino, le cui condizioni di salute non gli hanno permesso di essere presente alla discussione. Avendo appreso che si è deciso di costituire una commissione cui affidare il compito di effettuare un sopraluogo nelle zone colpite, prego l'onorevole Presidente di voler includervi anche un rappresentante del mio gruppo.

Poiché all'articolo 13 del disegno di legge si accenna ai comuni maggiormente sinistrati, che verranno stabiliti con decreto del Ministero dei lavori pubblici tenendo presente la percentuale delle case distrutte o inabitabili, prego l'onorevole Ministro di far conoscere alla Commissione l'elenco di tali comuni, in modo che si possa decidere sull'applicazione dell'articolo 13, o eventualmente sui criteri cui il Ministero dei lavori pubblici dovrà attenersi nella ricostruzione delle case da parte degli enti indicati nello stesso articolo 13 del disegno di legge.

PRESIDENTE. Per quanto concerne la richiesta di partecipare alla delegazione, tengo a precisare che non si tratta di una commissione parlamentare, ma di una più modesta delegazione della Commissione dei lavori pubblici.

Riguardo alle osservazioni dell'onorevole Preziosi, poiché non è ancora stata fatta la relazione e non si è avuta ancora la discussione generale, ritengo di rinviare a quella sede ogni valutazione sul contenuto dell'articolo 13. Nel frattempo la delegazione avrà visitato le province di Benevento e Avellino e i principali centri danneggiati per avere un'idea completa della situazione.

PREZIOSI OLINDO. Allora il Ministero potrà preparare l'elenco dopo che la delegazione avrà visitato i centri danneggiati.

SULLO, *Ministro dei lavori pubblici.* Se il Parlamento ritiene che si debba stabilire la percentuale delle case sinistrate o altri fattori, il Governo è favorevole ad accogliere precisazioni obiettive; ma ritengo sia eccessivo fare un'elencazione da incorporare nel provvedimento, perché ciò comporterebbe più danni che vantaggi.

PRESIDENTE. Prego l'onorevole Lombardi Giovanni di svolgere la sua relazione.

LOMBARDI GIOVANNI, *Relatore*: Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, prima di prendere in esame il testo del disegno di legge, desidero associarmi alle espressioni di cordoglio e di costernazione espresse già nella precedente seduta dalla nostra Commissione.

Il disegno di legge fa parte di quel tipo di provvedimenti che creano interventi definitivi e che seguono quelli di pronto intervento. Tra i provvedimenti definitivi e quelli di pronto intervento deve sussistere tuttavia un legame, una continuità logica.

Poiché l'esperienza ci ha dimostrato che le leggi che hanno determinato interventi a carattere definitivo sono sempre state leggi insufficienti dal punto di vista degli stanziamenti, desidero rivolgere subito al Governo la preghiera di evitare che si rinvii a 50 anni (vedi esempio: terremoti di Messina, ecc.) dopo l'evento dannoso la soluzione di questo problema.

Con un'altra osservazione di carattere generale desidero sottolineare il fatto che il provvedimento in esame riguarda anche competenze non della nostra Commissione; infatti sono previsti stanziamenti non soltanto sul bilancio preventivo del Ministero dei lavori pubblici, ma anche su quello dei Ministeri dell'interno e del tesoro. Ritengo che l'urgenza abbia suggerito di trattare l'intero provvedimento in questa Commissione.

Il disegno di legge anzitutto prevede un certo numero di tipi di intervento, poi stabi-

lisce le modalità di esecuzione di tali interventi; infine detta norme per il finanziamento e la copertura della relativa spesa. Gli interventi riguardano sia spese per le ricostruzioni e le riparazioni, sia materia fiscale per sgravi. Quanto ai primi, sono previsti interventi diretti inerenti alle opere pubbliche dello Stato, ed interventi indiretti per opere pubbliche di altri enti o per opere di privati. Infine è previsto un terzo gruppo di interventi indiretti, chiamati interventi speciali.

Esaminiamo ora la parte relativa agli interventi. Gli interventi diretti, quelli riguardanti le opere pubbliche di conto dello Stato, sono previsti all'articolo 16, primo comma, il cui testo recita: « Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato a procedere, a totale carico dello stanziamento di cui all'articolo 1, al ripristino dei danni alle opere pubbliche di conto dello Stato ».

Gli interventi indiretti, anche essi disciplinati dall'articolo 16, sono più complessi e prevedono la concessione di un contributo nella misura del 50 per cento della spesa preventivata; le modalità per la concessione di contributi e mutui, nonché gli interventi e i contributi per gli edifici di culto e beneficenza, sono regolati dallo stesso articolo 16.

La parte più interessante è quella che riguarda gli interventi per edifici privati, trattata nell'articolo 3. La legge parla di fabbricati adibiti ad uso di civile abitazione o ad esercizio artigianale. La concessione dei contributi è subordinata all'applicazione di particolari modalità; per quanto riguarda la misura del contributo, ci si avvarrà di un *plafond* massimo di 3 milioni per unità immobiliare; la misura del contributo varia fra il 90, il 70 e il 50 per cento della spesa, con riferimento alla situazione economica del richiedente. È da notare qualche particolare per quanto riguarda la situazione dei prestatori di lavoro subordinato, il problema del trapasso avvenuto posteriormente alla data del 21 agosto 1962, con riferimento al proprietario cui spetta il contributo in misura minore, e il problema, posto dalla necessità di ricostruire fuori della sede dove era originariamente l'edificio.

Particolari modalità di incentivi e sanzioni sono previste all'articolo 4. Per esempio, nel caso di riparazioni, se queste sono sono effettuate entro 6 mesi dalla data della comunicazione dell'avvenuta approvazione della perizia, si ha diritto a un premio del 10 per cento; se si tratta di ricostruzione, che viene fatta entro un anno, si ha ugualmente diritto al premio; passati i sei mesi o l'anno, per le rispettive ipotesi, si cade nelle sanzioni, con la revoca del contributo.

Tutte queste operazioni sono condizionate a due complessi di norme: norme antisismiche e norme, già esistenti, urbanistiche ed edilizie. C'è una particolare eccezione prevista per ragioni di urgenza (nel senso che gli accertamenti per l'osservanza delle norme antisismiche possono essere eseguiti dopo l'inizio dei lavori) e un'altra norma in base alla quale, quando vi è una decisione dell'autorità competente (nel senso che non si può ricostruire sul posto dove esisteva l'edificio distrutto), si ha un ulteriore aiuto nel contributo.

I decreti per la concessione dei contributi sono decentrati, perché sono emanati dal competente provveditore per le opere pubbliche. Sono previsti poi acconti nel corso dei lavori, nella misura del 40 per cento delle spese; e si possono anche concedere contributi per le ricostruzioni fatte prima dell'entrata in vigore della presente legge.

Altra parte importante è quella che riguarda i mutui.

Al riguardo, la legge prevede autorizzazioni in deroga per gli istituti interessati: l'ammontare del mutuo corrisponde all'ammontare di tutta la spesa, con la procedura della concessione del contributo all'Istituto mutuante. A favore di questi istituti la legge ammette un credito privilegiato.

Altri interventi del terzo tipo speciale sono diretti e indiretti. I diretti riguardano la gestione INA-Casa e il comitato nazionale che attua la legge per le case dei lavoratori agricoli, i quali sono invitati a predisporre dei piani per la costruzione di case. L'assegnazione di questi alloggi viene fatta in tre momenti secondo un particolare criterio: una prima assegnazione ai sinistrati; una seconda assegnazione residuale ai non sinistrati che si trovino in particolare situazione di bisogno; e, se avanzano alloggi, una ulteriore assegnazione residuale per sinistrati che non rientrino nella categoria prevista nel caso precedente.

Provvedimento di natura indiretta, nel campo speciale, è una proposta di sostituzione da parte dell'INA-Casa e del Comitato nazionale dell'UNRRA-Casa o di altri Enti. Questi Istituti subentrano al proprietario nel ricevere i contributi dello Stato.

Tale tipo di intervento è ammesso in comuni particolarmente sinistrati; il costo massimo degli alloggi è fissato a tre milioni e mezzo ed è prevista la possibilità di far luogo a comparti edificatori. Per i proprietari che

pagano la differenza tra contributo e costo, è stabilita la facilitazione di un mutuo di 15 anni al tasso d'interesse del 4 per cento. Un altro particolare (circa la ricostruzione da parte di privati) concerne l'edilizia rurale; è stabilito cioè il contributo del 60 per cento da parte della Cassa per il Mezzogiorno ed è ammesso il principio della cumulatività dei due tipi di contributi. Il testo del disegno di legge, a mio avviso, dà l'impressione che (a motivo dell'espressione verbale) che i contributi siano superiori al cento per cento.

Il terzo tipo di interventi, di natura fiscale, non è di nostra competenza. Ricordo solo che il Ministero delle finanze è autorizzato alla sospensione di un complesso notevole di imposte, in modo particolare di quelle che riguardano i redditi dei fabbricati.

L'articolo 18 tende ad assicurare una razionale ricostruzione degli abitati nell'ambito di una nuova sistemazione urbanistica. A tal fine è fatto obbligo ai comuni non capoluoghi di provincia di adottare, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge, varianti ai piani regolatori vigenti, ovvero di redigere, a spese dello Stato, programmi di fabbricazione. Ritengo sia molto opportuno questo richiamo a problemi di urbanistica, trattandosi di un provvedimento definitivo. I programmi stabiliti dai comuni sono approvati entro 60 giorni dal provveditore alle opere pubbliche, termine che decorre dalla data di adozione del provvedimento da parte del Consiglio comunale; non comprendo perché non si faccia alcun cenno alle osservazioni e spero che l'onorevole Ministro voglia chiarire questo punto.

Si accenna inoltre ai piani di ricostruzione a cura del Genio civile; si tratta di una procedura molto rapida ed opportuna, data la situazione.

L'articolo 20 dispone l'istituzione in seno al Consiglio Superiore dei lavori pubblici di una delegazione speciale al fine di coordinare i vari interventi.

Tutti i lavori di ricostruzione, sia pubblici sia privati, sono dichiarati di pubblica utilità, urgenti e indifferibili.

I comuni che parteciperanno a tali benefici sono stabiliti con decreto del Capo dello Stato.

Disposizioni di carattere particolare riguardano l'autorizzazione al Ministro della pubblica istruzione ad utilizzare i fondi previsti per la costruzione di edifici scolastici prefabbricati, anche in deroga alle vigenti norme di contabilità dello Stato; la procedura di domanda dei contributi con dimostrazione di proprietà; il caso della proprietà indivisa (su quest'ultimo punto avrei qualche osservazione da fare circa il congegno adottato).

L'ultima parte del disegno di legge riguarda il finanziamento e la copertura della spesa.

La spesa complessiva di 20 miliardi è distribuita per una parte nello stato di previsione dell'esercizio finanziario 1962-63 del Ministero dei lavori pubblici; per una seconda parte (50 milioni) nello stato di previsione del Ministero del tesoro; per una terza parte (600 milioni) nello stato di previsione del Ministero dell'interno. La copertura di tali stanziamenti è stabilità negli articoli 29 e 30 del disegno di legge.

La Commissione Finanze e tesoro ha espresso parere favorevole per quanto riguarda le disposizioni tributarie; la Commissione Bilancio ha chiesto al Governo ulteriori chiarimenti circa la copertura.

Se il Ministero dei lavori pubblici avrà bisogno di altri fondi, si potrà provvedere con legge di bilancio.

Nel provvedimento in esame non è precisato quale parte dello stanziamento debba servire per le opere pubbliche e quale per le opere private. Ritengo che sarebbe opportuno, soprattutto per l'opinione pubblica, che il Ministero desse al riguardo precise informazioni.

Per concludere, esprimo parere favorevole all'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

PREZIOSI OLINDO. Ho molto apprezzato la relazione del collega Lombardi, il quale ha lasciato intravvedere la necessità di apportare qualche modifica al provvedimento ed ha espresso una sua particolare opinione sulla impostazione relativa alla distribuzione della spesa: si tratta infatti di una impostazione generica, perché manca di quella distinzione indispensabile e necessaria a spiegare la distribuzione degli interventi. Il relatore rileva soltanto che si tratta di interventi diretti ed indiretti, di interventi per opere pubbliche, di interventi per contributi a favore dei privati e di interventi speciali.

Debbo subito aggiungere che la cifra stanziata è assolutamente insufficiente. Prima di esprimermi, avrei desiderato conoscere, sia pure in misura approssimativa, l'ammontare dei danni per essere in grado, eventualmente, di proporre una cifra diversa.

Comunque, non v'è dubbio che la somma di 20 miliardi, che è stata stanziata, è inadeguata e insufficiente per la ricostruzione e la

riparazione degli edifici distrutti o danneggiati. È vero che è stata fatta una riserva di stanziamento per gli esercizi futuri; ma dobbiamo riconoscere che, di fronte a un sinistro tanto grave, deve essere preoccupazione e sensibilità del Governo e del Parlamento di dare a tutti, senza fare alcuna graduatoria, nel più breve tempo, la possibilità di riavere la casa distrutta o inabitabile. Ecco la ragione per la quale bisogna aumentare congruamente lo stanziamento e l'ammontare della spesa.

Al riguardo ho preparato un emendamento, che presenterò assieme ad altri, perché possa essere oggetto di esame nella discussione che seguirà; in esso ho indicato una cifra che, dopo la visita che la Commissione effettuerà nei luoghi colpiti, potrà anche essere modificata; comunque dichiaro subito che il mio gruppo non può accettare una impostazione basata sulla ricostruzione parziale.

In ordine al contenuto dell'articolo 3, debbo dichiarare che innanzitutto bisogna aumentare l'intervento dello Stato nella riparazione e nella ricostruzione delle cosiddette unità immobiliari, modificando il limite massimo del valore, che ritengo assolutamente inadeguato. L'aumento del limite — dai 3 milioni previsti ai 5 milioni che propongo — significa dare veramente la possibilità di intervenire congruamente e adeguatamente in rapporto all'entità dei danni subiti, specie ove si consideri che, proprio nei luoghi maggiormente colpiti, le unità immobiliari sono abitate da famiglie numerose.

L'articolo 3 limita anche l'intervento dello Stato alla riparazione e ricostruzione di fabbricati adibiti ad uso di civile abitazione o di esercizio artigianale, mentre mi sembra ovvio, naturale e giusto estendere il beneficio anche agli altri fabbricati colpiti aventi una destinazione commerciale, professionale o industriale. E questo criterio del resto si è seguito sempre in analoghe circostanze. D'altra parte, quelle zone non sono certo ricche di notevoli attività commerciali, industriali o professionali. Anche questo criterio è stato da me considerato in un altro emendamento che presenterò subito.

In ordine alla misura del contributo, debbo subito dichiarare che non vedo la ragione di fare delle distinzioni, perché di fronte alla calamità tutti sono rimasti danneggiati; voler fare una discriminazione in rapporto alle possibilità economiche dei colpiti mi sembra quasi un'offesa a chi ha subito un danno. Per altro, tutto ciò non deve preoccupare alcuno, perché la delegazione della Commissione, quando avrà visitato le zone colpite, sarà convinta che nei nostri paesi depressi non vi sono i cosiddetti possessori di ricchezze.

Vi sono, poi, diverse considerazioni da fare in ordine al criterio di voler ancorare la misura del contributo all'entità dell'imposta complementare o della ricchezza mobile, e anzi in proposito desidererei chiarimenti dal relatore e dal Governo.

Non comprendo perché sia stata fissata la somma di 500 mila lire di reddito imponibile come limite; questa cifra non è indice di un maggior benessere economico rispetto agli altri che ricevono contributi maggiori. Propongo, quindi, che tali contributi siano uguali; ho preparato un emendamento che stabilisce un contributo del 90 per cento; si potrebbe ridurre all'80, ma non ne vedo la ragione, dal momento che occorre dare a queste persone la prova di una concreta solidarietà. Insisto perché non sia stabilita una distinzione tra contributi, perché offensiva per tutti coloro che sono stati colpiti da una medesima calamità.

L'articolo 5 prevede l'ipotesi in cui la ricostruzione dell'immobile debba avvenire su area diversa da quella su cui insisteva l'edificio distrutto. Nella seconda parte del terzo comma di questo articolo vi è un'espressione che non mi sembra molto chiara; si dice infatti: « il contributo di cui all'articolo 3 è commisurato, altresì, alla spesa occorrente per l'acquisto dell'area nella nuova sede, entro il limite del 10 per cento della spesa occorrente per la ricostruzione dell'immobile ». Il termine « altresì » fa pensare che si tratti di un contributo aggiuntivo. Bisogna trovare un'espressione più chiara.

Propongo un emendamento al primo comma dell'articolo 3, inteso a sostituire il limite di 3 milioni con quello di 5 milioni. Al terzo comma ho presentato il seguente emendamento sostitutivo:

Il quarto e il quinto comma, come conseguenze della distinzione tra contributi, vengono ad essere soppressi.

Quanto all'articolo 4, sono d'accordo sull'opportunità del premio di acceleramento per i lavori di riparazione e di ricostruzione. Sono però perplesso per la grave sanzione stabilita per l'inadempiuta ricostruzione entro i termini previsti; spesso infatti tale inadempienza può verificarsi per ragioni indipendenti dalla volontà del proprietario sinistrato. Infatti, proprio in questi paesi così depressi la manodopera scarseggia, per la diminuzione demografica, dovuta alle frequenti emigrazioni per ragioni di lavoro nei Paesi

del M.E.C. e nell'Italia settentrionale. Quindi, se l'opera non sia stata compiuta per ragioni indipendenti dalla volontà del proprietario, mi sembra ingiusto sanzionare la revoca del contributo per la scadenza del termine. È necessario dunque temperare la gravità di questa sanzione, facendola semmai precedere da una diffida prima della scadenza del termine, ascoltando le eventuali osservazioni del proprietario inadempiente per stabilire se la mancata ricostruzione o riparazione sia dipesa o meno dalla sua volontà.

In tal caso, bisogna esprimersi chiaramente. Se il sinistrato è costretto, per queste valide necessità, ad acquistare un'area diversa da quella da lui posseduta, e quindi deve sostenere un altro sacrificio, allora è necessario concedere un altro congruo contributo alla spesa per l'acquisto dell'area.

LOMBARDI GIOVANNI, *Relatore*. Bisogna però tener presente che la vecchia area rimane di sua proprietà; e questa è la ragione del limite.

PREZIOSI OLINDO. D'accordo. Però la spesa è sempre maggiore e il sinistrato deve andare incontro ad un'altra spesa per un acquisto imposto dall'autorità tecnica. Sono d'accordo che il nuovo contributo non può raggiungere la misura prevista dall'articolo 3, ma bisogna comunque concorrere in una misura maggiore. D'altra parte, che cosa farà il proprietario della sua vecchia area? Specie se questa si trova in un paese, poniamo, come Melito, che dovrà essere trasferito completamente in un altro territorio, perché tutto l'abitato è costruito su una zona franosa?

Riconosco che la zona potrà essere utilizzata in modo diverso, ma certamente non più per abitazione e nemmeno per una coltivazione redditizia.

Pertanto, l'emendamento che io propongo è il seguente: « È concesso, oltre il contributo di cui all'articolo 3, altro contributo commisurato al 20 per cento della spesa occorrente per l'acquisto dell'area nella nuova sede per la costruzione dell'immobile ».

Altre osservazioni riguardano gli interventi speciali per conto dei privati, e pertanto fermo la mia attenzione sull'articolo 13. Prima di ascoltare la relazione, ho pregato il Presidente di chiedere al Ministro dei lavori pubblici l'elenco dei comuni danneggiati con l'indicazione, sia pure approssimativa, dei danni da ciascuno di esso subiti per adottare un provvedimento legislativo adeguato, per dare la possibilità al Parlamento, attraverso la Commissione dei lavori pubblici in sede legislativa, di stabilire una graduatoria che obbedisca a criteri rigidi, che rifletta tutte le esigenze in rapporto all'entità dei danni che ciascun paese ha subito.

Il Ministro ha detto che vi sarebbero due soluzioni: o indicare i criteri con una determinazione ancora più precisa, perché egli possa adottare i relativi decreti nel dichiarare maggiormente sinistrati i comuni dove le prime case dovranno essere ricostruite, o indicare i comuni nello stesso provvedimento. In verità, io sono per questa seconda soluzione. È vero che il Ministro ha fatto delle riserve e delle difficoltà, ma io, in verità, non le vedo e pertanto propongo che l'elenco di questi comuni sia trascritto nell'articolo 13. Si accennava ad una certa difficoltà nel senso che l'indicazione dei comuni avrebbe potuto ritardare il provvedimento. Non credo che esista questo pericolo, perché penso che saremo in grado di avere tutti gli elementi necessari per compilare una graduatoria di questi comuni subito dopo le constatazioni che faremo sul posto.

Debbo poi esprimere una preoccupazione in rapporto all'articolo 25; infatti, mentre è prevista l'integrazione a favore dei comuni per quelle sovraimposte che saranno eliminate, rimane la preoccupazione per quei comuni che si trovano in condizioni di grave difficoltà, essendo quasi tutti deficitari. Su centinaia di comuni delle due province, forse si contano sulle dita di una mano i comuni che hanno un bilancio non deficitario: tutti gli altri sono afflitti nei loro bilanci da passività notevoli che rendono difficile la vita amministrativa.

All'articolo 25, tra l'altro, si stabilisce che: « Sulle opere attuate in esecuzione della presente legge non è dovuta l'imposta comunale sui materiali da costruzione ». È vero che il terremoto costituisce un evento straordinario, ma è anche vero che; trattandosi di ricostruzione di edifici, si protrarrà nel tempo; verrà quindi certamente meno una fonte di entrata per i comuni, cioè l'imposta sui materiali da costruzione.

PRESIDENTE. Per i fabbricati destinati ad uso di abitazione, che non abbiano caratteristiche lussuose, i comuni, fino al 31 dicembre 1961, non hanno percepito l'imposta sui materiali da costruzione. Da tale data fruiscono di un'aliquota progressiva che raggiunge i quattro quinti dell'importo calcolato in base alle tariffe per gli edifici ultimati entro il 31 dicembre 1965.

PREZIOSI OLINDO. Ho voluto sottoporre all'attenzione del Governo e della Commissione anche questo aspetto della situazione.

Inoltre, è necessario procedere alla costruzione di ricoveri provvisori per coloro che sono rimasti senza tetto in prossimità della stagione invernale. Dobbiamo tenere presente che vi sono persone attendate in paesi di notevole altitudine; sono sotto tende che non sono più in uso nell'esercito dal 1911, dalla guerra libica, che offrono una protezione molto debole e precaria. Questo è il motivo per il quale presenteremo un ordine del giorno in cui si accenna alla costruzione di questi ricoveri, necessari per non esporre alle imminenti intemperie una popolazione già così duramente colpita. Ho appreso che una famiglia di contadini, che non aveva avuto i teli necessari ed era rimasta senza alcuna protezione, si è riparata alla meglio sotto stracci ed un bambino è morto di polmonite. Questo è un fatto accaduto recentemente; come si ricorderà, il giorno successivo a quello in cui si è verificato il grave movimento tellurico è caduta una pioggia torrenziale che ha aggravato la situazione.

Infine, onorevoli colleghi, debbo segnalare la necessità (mi riservo di presentare un emendamento tendente ad estendere i benefici fiscali anche ad altre situazioni) di intervenire a favore di quei modesti artigiani e piccoli commercianti che, insieme con la casa, hanno perduto anche la sede del loro lavoro. In ogni calamità si è sempre tenuta presente questa particolare situazione.

A conclusione del mio intervento, presento alcuni emendamenti, riservandomi di presentarne altri dopo la visita della delegazione parlamentare ai luoghi colpiti dal terremoto.

A chiarimento del primo emendamento, intendo precisare che la cifra chiesta di 70 miliardi per la ricostruzione degli edifici, in base agli elementi che sono in mio possesso, non costituisce una somma eccessiva. Propongo, quindi, con un emendamento all'articolo 1, che la somma stanziata sia di 70 miliardi; desidero aggiungere che la distribuzione di tale stanziamento in vari esercizi provocherebbe delle conseguenze ingiuste.

Vi sono tanti edifici egualmente distrutti in paesi diversi, ma, per l'insufficienza dello stanziamento in questo primo esercizio, non si potrà provvedere per tutti, e non si potrà evitare una certa discriminazione, che non potrà essere apprezzata. Perciò, esprimendo anche il pensiero del mio gruppo, invito il Governo a rivedere l'impostazione del finanziamento, perché soltanto un finanziamento definitivo, completo e adeguato potrà dare serenità e tranquillità a quanti sono stati colpiti dalla grave sciagura.

Il Ministro dei lavori pubblici ha parlato di altri eventuali stanziamenti. Ma noi chiediamo che si faccia subito un accertamento completo, sia pure approssimativo, per dare a tutti la tranquillità, senza prolungare nel tempo la possibilità di riavere la casa.

Si approfondisca lo studio, si accerti il danno complessivo e, se la somma di 70 miliardi sembrerà eccessiva, la si riduca; comunque 20 miliardi sono assolutamente insufficienti. Sarà necessario aumentare lo stanziamento e chiedere alla Commissione bilancio il parere su questa richiesta di aumento, segnalandole la necessità di decidere favorevolmente se si vuole dare la prova di una sincera, effettiva e completa solidarietà alle popolazioni sinistrate. Bisogna provvedere senza lesinare, specie quando si sperperano e si spendono migliaia di miliardi per cose che dal nostro punto di vista non riteniamo utili, anzi dannose e certamente non urgenti e indifferibili, come la nazionalizzazione della energia elettrica.

PRESIDENTE. La discussione del disegno di legge continuerà in una prossima seduta.

Circa la delegazione parlamentare, desidero esprimere la mia perplessità. Infatti mi sono pervenuti i nomi dei parlamentari che dovrebbero formarla: sono nomi di colleghi che appartengono alla circoscrizione elettorale che comprende le zone colpite dal movimento tellurico e che già si sono recati nei luoghi danneggiati ed hanno ascoltato le richieste delle persone colpite dal terremoto. Di conseguenza, la delegazione così come verrebbe a costituirsi potrebbe fare a meno di recarsi sul posto.

Allo stato delle cose, desidero esprimere delle riserve sui nominativi che mi sono stati comunicati; mi rivolgerò al Presidente della Camera perché interpelli i capi dei gruppi politici e li inviti a designare componenti della delegazione; a mio avviso si deve trattare di persone che giungano sul posto e prendano diretta cognizione della situazione, senza essere influenzati da stati emotivi personali derivanti dall'appartenenza alla zona.

VETRONE. Come uno dei membri designati a far parte della delegazione dal gruppo democristiano, condivido la perplessità espressa dall'onorevole Presidente. Chiedo, però, che, se si accetta il principio che tale delegazione sia formata da rappresentanti politici non appartenenti a quel collegio elettorale, tale principio non subisca alcuna eccezione.

PREZIOSI COSTANTINO. Sono d'accordo.

PAPA. Condivido l'opinione che si tratti di un principio di carattere assoluto e che non si deve ammettere alcuna eccezione.

PREZIOSI OLINDO. L'onorevole Presidente ha accennato alla conoscenza che alcuni deputati già hanno della situazione dei paesi colpiti dal terremoto. Desidero ricordare, affinché non si ammettano eccezioni, che tra le zone colpite, oltre alle province di Benevento e Avellino, vi è anche quella di Salerno.

PRESIDENTE. Ho parlato di circoscrizione, non di singoli comuni.

AMENDOLA PIETRO. Effettivamente il fatto che la delegazione della Commissione lavori pubblici sia composta da deputati non appartenenti a tale Commissione, suscitava in me qualche perplessità. Resta però salvo, a mio avviso, il diritto e il dovere dei deputati appartenenti alle zone interessate di accompagnare la delegazione composta da membri della Commissione lavori pubblici.

PREZIOSI COSTANTINO. La delegazione parlamentare deve dare alle autorità locali l'impressione che il Parlamento è tanto consapevole della gravità della situazione in quelle zone, da reputare opportuno di inviare una apposita delegazione che prenda nota delle maggiori provvidenze che devono essere attuate. Se andiamo noi deputati, che già nelle precedenti settimane abbiamo visitato la zona, che impressione faremo alle popolazioni locali?

PRESIDENTE. Poiché le mie considerazioni sono state condivise dagli onorevoli colleghi, prego di farmi sapere nel pomeriggio i nomi di coloro che parteciperanno alla delegazione.

Il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

La seduta termina alle 11,40.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI